

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER IL COMMERCIO ITALO-KAZAKO

art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione libera e elettiva finalizzata a contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, denominata Associazione per il Commercio Italo-Kazako.

L'Associazione per il Commercio Italo-Kazako è costituita sotto forma di Associazione senza scopo di lucro, secondo la legge della Repubblica del Kazakhstan e con riferimento alla legge italiana 1 luglio 1970, n.518.

La sede dell'Associazione è fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di creare rappresentanze e delegazioni dell'Associazione sia nel Paese di operatività che in Italia.

art. 2 ATTRIBUZIONI

L'Associazione ha lo scopo di svolgere, prevalentemente, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra imprenditori dei diversi Paesi.

L'Associazione sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative comuni.

L'Associazione promuove la diffusione di informazioni economiche, utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità di affari.

L'Associazione si prefigge di:

- sviluppare i contatti con organismi, enti, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;
- sviluppare un'azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante: riviste, bollettini, newsletter economiche, rapporti, cataloghi, repertori, database specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media, siti Web in Internet, etc.;
- realizzare un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano nel Paese di sede per affari e agli operatori della Repubblica del Kazakhstan per quanto riguarda le attività in Italia;
- realizzare un'azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali;
- operare per far conoscere e concretizzare le opportunità di cooperazione transnazionale tra imprese, nonché gli investimenti all'estero per le imprese italiane e in Italia per le imprese estere;
- realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della cultura economica, ivi compreso l'organizzazione di corsi di lingua italiana;
- fornire un'assistenza specifica alle missioni economiche;
- svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

art. 3 SOCI

Possono essere soci dell'Associazione le ditte, gli enti, gli istituti e le società italiane o della Repubblica del

Kazakhstan operanti nei due Paesi, nonché le persone che svolgano un'attività economica e che godano dei diritti civili ed esercitino l'agricoltura, il commercio ed i servizi, un'industria, un'arte o professione liberale.

Possono inoltre essere soci persone, ditte, enti, istituti e società di altra nazionalità, sempre che soddisfino le condizioni sopra indicate.

La domanda di iscrizione a socio deve essere presentata all'Associazione.

La domanda di iscrizione a socio deve essere valutata da un Collegio di Probi Viri, costituito almeno da 3 soci fondatori.

L'iscrizione all'Associazione è annuale e deve essere rinnovata di anno in anno con il pagamento della quota sociale.

L'Associazione ha soci che dispongono di voto deliberativo ed elettivo.

Ogni socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.

art. 4 CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Non possono far parte dell'Associazione a nessun titolo coloro che abbiano subito pene infamanti e che, comunque, abbiano perduto i diritti civili.

Il socio che venga a trovarsi in una di queste condizioni è radiato automaticamente.

Può essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probi Viri il socio che si sia reso indegno di appartenere all'Associazione, ivi incluso il mancato rispetto del Codice Etico e del Regolamento adottato dall'Associazione. Contro tale esclusione, che deve essere partecipata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo elettronico equivalente, è ammesso il ricorso all'Assemblea, da presentarsi per

iscritto al Presidente dell'Associazione entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione.

Il socio sottoposto a procedimento fallimentare sarà radiato dall'Associazione.

Il socio non in regola con il pagamento delle quote associative sarà radiato dall'Associazione.

art. 5 QUOTE SOCIALI

L'ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e dev'essere versato entro 30 giorni dalla richiesta.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta della quota senza che il pagamento venga effettuato il socio decade e, conseguentemente, termina il rapporto associativo.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Sono esclusi dal pagamento delle quote associative gli enti culturali e caritatevoli senza scopo di lucro.

art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

Sono organi dell'Associazione:

- 1 L'Assemblea dei soci
- 2 Il Consiglio Direttivo
- 3 Il Presidente
- 4 Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5 Il Segretario Generale

Ad eccezione del Segretario Generale, le cariche sono gratuite e triennali.

Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio debbono essere invitati a partecipare il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana e l'Addetto commerciale; possono essere, altresì, invitati il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio

dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ove presenti.

art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessaria.

Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente.

Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocarla entro 15 gg. quando lo decida il Consiglio o a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di svolgimento e deve essere inviato ai soci almeno 15 gg. prima dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci:

- discute e approva le relazioni annuali della Presidenza e dei Revisori dei conti;
- discute ed approva il bilancio consuntivo;
- discute ed approva il bilancio preventivo ed il Programma delle attività promozionali;
- elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio Direttivo e ne fissa il numero sino al limite massimo di 15;
- elegge i componenti del Collegio di Revisione dei Conti;
- discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei soci;
- discute e delibera sulle aggiunte o modificazioni allo Statuto;

- decide sullo scioglimento della Camera.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione .

L'Assemblea è sempre valida:

- a) se l'avviso di convocazione sia stato spedito ai soci almeno 15 gg. prima dell'Assemblea stessa e porti indicati luogo, giorno, ora e ordine del giorno;
- b) se all'ora fissata è presente almeno la metà dei soci. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce trenta minuti dopo in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente decide la maggioranza.

Per quanto riguarda le proposte di modifica dello Statuto e l'eventuale scioglimento del sodalizio, le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta, da inviarsi all'Associazione almeno un giorno prima. Un socio non può, tuttavia, rappresentare più di tre soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Associazione.

art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo elegge alla prima riunione nel suo seno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare particolari atti e competenze al Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all'Assemblea, orienta

l'attività dell'Associazione e ne controlla l'Amministrazione, che è delegata al Segretario Generale.

Nomina il Segretario Generale con le modalità previste all'art. 13.

Redige il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo all'Assemblea Generale.

Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, quest'ultimo provvederà all'integrazione, fino alla prossima Assemblea Generale.

Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni, partecipando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.

Art. 9 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che:

- 1) l'avviso di convocazione sia stato inviato ai consiglieri per iscritto al domicilio da essi indicato almeno 10 gg. prima e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
- 2) siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri, oltre al Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Il consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere conservate in un verbale, approvato all'inizio di ogni seduta dai

membri del Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera.

Il Consiglio provvede ad inviare, entro 30 gg. dall'adozione, al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente e, direttamente, all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero:

- a) una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) un elenco dei soci con le variazioni rispetto all'anno precedente;
- c) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;
- d) una relazione sulle nuove attività programmate;
- e) la lista dei componenti gli organi dell'Associazione.

art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente deve essere scelto fra i consiglieri in carica. Egli rappresenta l'Associazione, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Dirige le discussioni e nelle votazioni, in casi di parità, il suo voto è determinante.

A richiesta motivata e scritta di tre consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 giorni.

Ha facoltà di utilizzare l'opera dei consiglieri e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni.

Ha la firma sociale e, per gli atti a carattere amministrativo, la userà accompagnata da quella del Segretario Generale.

art. 11 IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questi sia assente o impedito.

In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vice-Presidente il membro del Consiglio più anziano che sia presente ne assume le funzioni.

art. 12 I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare i libri sociali e controllare il buon andamento gestionale dell'Associazione. Essi vengono nominati dall'Assemblea tra i professionisti della revisione contabile e non possono essere soci dell'Associazione.

Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.

art. 13 IL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale è affidata la direzione delle attività dell'Associazione; è responsabile dell'operatività, dell'organizzazione dell'ufficio e della gestione amministrativo-contabile; coadiuva il Presidente e il Consiglio nella definizione delle linee strategiche e nell'individuazione degli obiettivi associativi; partecipa a tutte le riunioni degli organi associativi, ad eccezione del Collegio dei Revisori.

Il Segretario Generale è il capo del personale dell'Associazione ed esercita i poteri organizzativi e di gestione in coerenza con gli indirizzi e le decisioni dei diversi Organi, nonché delle istruzioni della Presidenza.

Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi dell'Associazione.

Il Segretario Generale non può essere socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. Inoltre, svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e dei criteri di efficienza ed efficacia.

È assunto a tempo pieno con contratto coerente con le disposizioni previste dalla legislazione locale. Il suo stipendio è fissato dal Consiglio.

art. 14 DISPOSIZIONI VARIE

Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi associativi e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento dell'Associazione qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'eventuale residuo attivo, frutto della liquidazione, non sarà disponibile per gli associati e verrà devoluto ad altre analoghe associazioni di carattere no-profit.

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione locale.